

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI
PROTEZIONE CIVILE**

Registrato al N. Ser. 3° il presso l'Agenzia delle Entrate di Biella

REPERTORIO N.

L'anno **duemila**..... il giorno del mese di presso la sede del

Comune di Biella sita in Biella via Battistero, n 4

tra

L'ente Comune di Biella con sede legale in Biella via Battistero, n.4 codice fiscale e

Partita IVA n. 00221900020 rappresentato da **CORRADINO Claudio** nato a

Cossato il 25/08/1959 e residente a Cossato che interviene al presente atto in nome e

per conto del **COMUNE DI BIELLA** nella sua qualità di Sindaco pro tempore

(P.IVA del Comune: 00221900020).

e

• **CROVELLA Davide**, nato a Biella il 26/03/1969 e residente in Andorno Micca,

che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI ANDORNO**

MICCA (P.IVA del Comune: 00335290029)

• **SITZIA Cristina**, nata a Biella il 01/10/1981 e residente in Benna, che

interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI BENNA** (P.IVA

del Comune: 00396850026)

• **GUERRIERO Francesca**, nata a Biella il 05/02/1977 e residente in Borriana,

che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI BORRIANA**

(P.IVA del Comune: 00378750020)

• **PIATTI Maurizio**, nato a Douala (Camerun) il 11/05/1958 e residente in

Campiglia Cervo, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE**

ESENTE DA BOLLO
AI SENSI D.P.R. 26/10/72 n. 642

DI CAMPIGLIA CERVO (P.IVA del Comune: 01308500022)

• **GELONE Paolo**, nato a Candelo il 07/03/1960 e residente in Candelo, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI CANDELO** (P. IVA del Comune: 1374130027)

• **BRIZI Mosè** nato a Biella il 24/01/1965 e residente in Cavaglia , che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI CAVAGLIA'** (P. IVA del Comune 00326680022)

• **GUSULFINO Sergio** nato a Dorzano il 24/01/1945 e residente in Dorzano, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI DORZANO** (P. IVA del Comune 00380100024)

• **MAGGIA Paolo**, nato a Biella il 22/06/1967 e residente in Gaglianico, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI GAGLIANICO** (C.F. del Comune: 00202080024)

• **CASANA Enrico**, nato a Biella il 18/04/1979 e residente in Massazza, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI MASSAZZA** (P.IVA del Comune: 01394840027)

• **MOGNAZ Alessandro**, nato a Biella il 04/10/1977 e residente in Miagliano, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI MIAGLIANO** (P.IVA del Comune: 00373450022)

• **ROSAZZA PRIN Carlo**, nato ad Aosta il 29/09/1963 e residente in Piedicavallo, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI PIEDICAVALLO** (P.IVA del Comune: 00390570026)

• **MOLINO Raffaella**, nata a Biella il 24/04/1967 e residente in Pralungo, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI PRALUNGO** (P.IVA del Comune: 00328170022)

ESENTE DA BOLLO

AI SENSI D.P.R. 26/10/72 n. 642

• **MOGLIA Carla**, nata a Biella il 27/09/1951 e residente in Ronco Biellese, che

interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI RONCO**

BIELLESE (P.IVA del Comune: 00390240026)

• **DELMASTRO DELLE VEDOVE Francesca**, nata a Biella il 01/05/1982 e

residente in Biella, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del

COMUNE DI ROSAZZA (P.IVA del Comune: 00390580025)

• **ANTONIOTTI Andrea**, nato a Biella il 03/11/1964 e residente in Sagliano

Micca, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI**

SAGLIANO MICCA (P.IVA del Comune: 00394740021)

• **CABRIO Carlo** nato a Biella il 13/04/1956 e residente in Salussola, che

interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI SALUSSOLA**

(P.IVA del Comune:01204000028)

• **MASIERO Mauro**, nato a Gattinara (VC) il 14/07/1960 e residente in

Sandigliano, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI**

SANDIGLIANO (P.IVA del Comune: 00378740021)

• **MANTELLO Gino**, nato a Biella il 02/09/1964 e residente in Tavigliano, che

interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI TAVIGLIANO**

(P.IVA del Comune: 00377520028)

• **VETTORETTO Francesco**, nato a Quarto d'Altino (VE) il 18/07/1953 e

residente in Ternengo, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del

COMUNE DI TERNENGO (P.IVA del Comune: 00390220028)

• **ACQUADRO Pier Giuseppe**, nato a Tollegno il 27/02/1956 e residente in

Tollegno, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI**

TOLLEGNO (P.IVA del Comune: 00373030022)

• **BOSSI Cinzia**, nata a Biella il 25/09/1966 e residente in Verrone, che interviene

ESENTE DA BOLLO
AI SENSI D.P.R. 26/10/72 n. 642

al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI VERRONE** (P.IVA del Comune: 00396860025)

• **VAZZOLER Cristina**, nata a Monastier di Treviso (TV) il 24/07/1958 e residente in Vigliano Biellese, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE** (P.IVA del Comune: 00415450022)

• **MANGIARACINA Giovanni**, nato a Castelvetro (TP) il 22/03/1951 e residente in Villanova Biellese, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE** (P.IVA del Comune: 01394830028)

• **CARISIO Renzo** nato a Viverone il 21/09/1948 residente in Viverone, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI VIVERONE** (P.IVA del Comune: 00378730022)

• **DELVENTO Elvezia**, nata a Netro il 13/12/1950 e residente in Biella, che interviene al presente atto in qualità di Sindaco del **COMUNE DI ZUMAGLIA** (P.IVA del Comune: 00390230027)

PREMESSO

– che il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (G.U. n. 17 del 22/01/18) ha istituito il Codice della Protezione Civile attribuendo ai Comuni competenze in materia di Protezione Civile;

– che il Sindaco, ai sensi dell'art. 3 comma c) di detto D. Lgs., facente parte del Servizio nazionale di Protezione civile è Autorità territoriale di Protezione Civile;

- che l'art. 12 del d. Lgs 1/2018 individua le funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile

– che l'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali si sono attivati piani di Protezione Civile nei vari Comuni, ha evidenziato la necessità di un

ESENTE DA BOLLO
AI SENSI D.P.R. 26/10/72 n. 642

coordinamento delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, gruppi comunali, mezzi ed attrezzature;

- che fra le risorse disponibili devono essere considerati i Gruppi Comunali e le Associazioni convenzionate di volontariato di Protezione Civile (artt. 32 e 35 D.Lgs. 1/2018);

Visto l'art. 30 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267;

vista la legge regionale n° 7 del 14 aprile 2003;

visti i regolamenti attuativi della L.R. n. 7/2003 approvati con D.G.R. 18 Ottobre 2004 n. 7/R, 8/R, 10/R, 11/R e D.G.R. 23 Luglio 2012 n. 5/R

Vista la Legge 100 del 12 luglio 2012;

Vista la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 art. 19

Vista la Legge Regionale n. 11 del 28 settembre 2012

Vista la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 art. 112

Visto il D. Lgs. 1/2018

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

I Comuni, o Unione di Comuni, elencati in premessa, d'ora in avanti denominati "Enti", svolgono in modo coordinato le attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, gestione emergenza e superamento emergenza).

Art. 2 - Obiettivi

Nell'ambito delle competenze del Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile, gli Enti si impegnano:

a) ad attuare il coordinamento degli interventi di Protezione Civile per quanto riguarda la pianificazione e la gestione, fatte salve le responsabilità e le competenze dell'Autorità territoriale di Protezione Civile (Sindaco);

ESENTE DA BOLLO

AI SENSI D.P.R. 26/10/72 n. 642

b) ad istituire gli organi di Protezione Civile Intercomunali (Comitato Intercomunale, Unità di Crisi Intercomunale, Comitato Intercomunale Coordinamento del Volontariato);

c) ad istituire il C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) per espletare le attività fisiche/funzionali di Protezione Civile (Sala Operativa, Sala Funzioni di Supporto);

d) a predisporre il Piano Intercomunale contenente gli scenari, le risorse, l'organizzazione e le procedure operative.

Art. 3 – Organizzazione

Il Centro Operativo Intercomunale ha sede presso il Comune di Biella ed è coordinato per le attività di cui all'art.2 dal Sindaco del Comune di Biella.

Il Sindaco di Biella è affiancato da un Vicecoordinatore eletto dall'assemblea dei rappresentanti degli Enti.

Su richiesta dell'Ufficio Territoriale di Governo il C.O.I., oltre alle proprie attività, potrà svolgere le funzioni del C.O.M., vista la medesima configurazione amministrativa.

Art. 4 – Funzioni

Il Centro Operativo Intercomunale ha la funzione di coordinare e gestire le attività di Protezione Civile di competenza degli Enti partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni, nonché eventi di grande impatto locale.

1. Il Centro Operativo Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

ESENTE DA BOLLO

AI SENSI D.P.R. 26/10/72 n. 642

- a) prevenzione e previsione di eventi calamitosi, funzioni di attenzione, allerta e preallarme, nonché supporto operativo di primo intervento al verificarsi della calamità;
- b) l'utilizzo di uomini, mezzi e strutture degli Enti convenzionati degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di cui alla lettera a);
- c) predisposizione, coordinamento e attuazione di almeno una esercitazione annuale di Protezione Civile su tutto il territorio degli Enti interessati.
- d) impegno civile della gestione di grandi eventi ad impatto locale a tutela della sicurezza (safety) dei cittadini;
- e) formazione ed esercitazione del personale e volontari addetti alla Protezione Civile

2. Il coordinatore del Centro Operativo Intercomunale attraverso il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, attua atti di indirizzo e direttive per la concreta attuazione delle competenze assegnate. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo Ente partecipante, le funzioni di coordinatore del Centro Operativo Intercomunale sono svolte dal Sindaco o Presidente dell'Ente interessato.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Centro Operativo Intercomunale può avvalersi, in relazione all'evento, dei dipendenti nonché di volontari facenti parte dei Gruppi Comunali/Intercomunali e/o Associazioni di volontariato con sedi e convenzioni presso gli Enti.

Art. 5 – Competenza

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del Servizio di Protezione Civile, nelle situazioni che lo richiedono, è autorizzato ad operare sul territorio interessato dalla convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di

ESENTE DA BOLLO
AI SENSI D.P.R. 26/10/72 n. 642

Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 6 – Personale e dotazioni

1. Gli Enti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi, attrezzature, Gruppi Comunali/Intercomunali ed Associazioni di volontariato convenzionati, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori degli Enti convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Intercomunale.

2. Le funzioni amministrative ed operative concernenti la gestione della presente delega saranno esercitate nell'ambito del competente Servizio del Comune di Biella avvalendosi anche dei Gruppi Comunali/Intercomunali e delle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio e convenzionate.

3. Al piano Intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che gli Enti partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 7 - Disposizioni legate alla sicurezza sul lavoro

Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, se trattasi di Gruppi Comunali/Intercomunali, ovvero il rappresentante legale, se trattasi di Associazioni di volontariato, garantiscono che tutto il personale dipendente e volontario, coinvolto nella presente convenzione e che prende parte alle attività, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- abbia compiuto l'età di 18 anni
- abbia opportuna idoneità fisica
- abbia adeguata preparazione professionale.
- sia provvisto di adeguata esperienza mediante partecipazione ad attività

ESENTE DA BOLLO
AI SENSI D.P.R. 26/10/72 n. 642

analoghe a quella da svolgere.

- sia fornito di attrezzature idonee e Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento delle attività (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
- sia coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art 4, comma 1, ex L. 266/1991), restando esonerato l'Ente attivatore da ogni responsabilità. La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dei Comuni, Unione di Comuni o delle Associazioni (D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

Ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, se trattasi di Gruppo Comunale/Intercomunale, ovvero il legale rappresentante, se trattasi di Associazione di volontariato, risponde delle attività, della qualificazione e dell'idoneità fisica dei soggetti impiegati, esonerando l'Ente attivatore da ogni responsabilità, anche derivante da imperizia o illegittimo comportamento. A tal fine provvedono ad accertarne l'idoneità fisica ed i necessari requisiti morali dei singoli appartenenti, nonché le coperture assicurative previste dalla normativa vigente (R.C. ed infortuni) esonerando l'Ente che attiva da qualsiasi responsabilità, anche in itinere, connessa all'espletamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 8 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni 5 (CINQUE) decorrenti dal 1 gennaio 2020.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 9 – Mezzi finanziari e Comune gestore

1. Le quote comprensive delle spese generali, derivanti dall'attuazione della

ESENTE DA BOLLO

AI SENSI D.P.R. 26/10/72 n. 642

presente Convenzione, sono gestite e anticipate dal Comune di Biella il cui Sindaco è coordinatore del Centro Operativo Intercomunale e poi ripartite annualmente tra i Comuni o Unioni di Comuni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, con quota individuata con separata deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci ogni anno;

2. Il compenso al Responsabile del servizio Protezione Civile, del Comune di Biella, dovuto al maggior impegno e responsabilità previsto dalla convenzione e dalla normativa vigente, viene quantificato ogni anno per abitante residente oltre quanto già previsto al comma 1, con separata deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci;

3. Quanto dovuto da ogni Ente relativamente ai commi 1 e 2 dovrà essere versato al Comune capofila entro il 30 Aprile di ogni anno. In caso di ritardo nel versamento sono applicati gli interessi al tasso legale.

4. Gli Enti convenzionati stanziavano nei propri bilanci di previsione annuale e pluriennale, i trasferimenti di cui ai commi 1 e 2.

5. Le eventuali spese derivanti da interventi in emergenza effettuati per conto di singoli Comuni o Unione di Comuni sono quantificate dal coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, e poste a carico del Comune o Unione di Comuni che ne hanno beneficiato.

Art. 10 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 8, ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso l'ente recedente deve darne comunicazione agli organi consiliari dei Comuni o Unioni di Comuni interessati, i quali ne prendono atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio

ESENTE DA BOLLO

AI SENSI D.P.R. 26/10/72 n. 642

finanziario in corso, ed è efficace dal 1 gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso non deve arrecare nocimento ai restanti Enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.
3. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti gli Enti convenzionati.
4. L'accordo di cui al comma 3 deve disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.
5. il recesso degli Enti associati dalla presente Convenzione non fa venir meno la gestione associata del Servizio per i restanti Comuni o Unione di Comuni.

Art. 11 – Controversie

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione, o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da due membri nominati da ciascuno degli Enti interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ente capo convenzione, su istanza della parte più diligente.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.
3. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere richieste dai Consigli degli Enti componenti ed apportate soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente, a cura del Comune di Biella in qualità di capofila.

ESENTE DA BOLLO
AI SENSI D.P.R. 26/10/72 n. 642

Art. 12 Ammissione nuovi Comuni o Unione di Comuni

1. Qualora un nuovo Comune o Unione di Comuni intendano aderire alla presente convenzione, devono farne domanda al Comune di Biella in qualità di capofila, con deliberazione del proprio Consiglio Comunale;
2. L'ammissione è subordinata all'approvazione di tutti gli Enti convenzionati mediante deliberazione dell'Assemblea dei Comuni o Unione di Comuni formalizzata con deliberazione di Consiglio da parte del Comune di Biella in qualità di capofila
3. La convenzione sarà adeguata al nuovo assetto territoriale che farà capo alle future Unioni o fusioni di Comuni.
4. L'ammissione di eventuali altri Comuni aderenti alle future Unioni di Comuni, sarà regolata dai precedenti commi, inoltre dovrà essere valutato l'aspetto economico, finanziario e la dotazione del personale del Servizio

Art. 13 – Spese di convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra gli Enti interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.